

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 591

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

REGGIANI, LONGO PIETRO, BEMPORAD, CORTI, MASSARI*Presentata il 21 settembre 1979*

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta
sul caso Sindona

ONOREVOLI COLLEGHI! — La fulminea affermazione nel mondo finanziario italiano dell'avvocato Michele Sindona, avvenimento che destò a suo tempo non poche perplessità e la sua altrettanto precipitosa rovina, che coinvolse contribuenti e risparmiatori italiani, sono le componenti di una vicenda clamorosa e allarmante. L'espatrio a New York del finanziere e la sua recente scomparsa, per fuga o rapimento che sia, confermano il sospetto che oscuri e vastissimi interessi di origine criminosa e mafiosa abbiano tenuto fin dall'inizio le fila di tutto l'affare mentre lo spietato assassinio dell'avvocato Giorgio Ambrosoli, liquidatore della Banca Privata Finanziaria, ha dato a tutta la vicenda un epilogo tragico.

Troppe sono le voci inquietanti sui rapporti più o meno chiari, sugli appoggi

inconfessabili, che permisero all'avvocato Sindona, che oggi si sospetta collegato alla mafia e al mondo della delinquenza internazionale, di creare un esteso ma fragile impero finanziario destinato ad una rovinosa caduta.

Poiché si avanzano non si sa ancora quanto fondati sospetti sui collegamenti tra Sindona e il mondo politico italiano e si parla di oscure complicità, è urgente che il Paese conosca la verità, perché non si continui ad alimentare ingiustificate riserve, né si coprano pesanti responsabilità.

Per le suestese gravi considerazioni che sono ormai universalmente note e che, perciò, sono state succintamente esposte, i proponenti confidano che il Parlamento voglia approvare l'attuale proposta diretta ad istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Sindona.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta per accertare se il comportamento degli organi dello Stato e degli esponenti politici in ordine al caso Sindona abbia violato leggi, regolamenti o disposizioni amministrative, e riferirne al Parlamento.

ART. 2.

La Commissione deve accertare:

1) se gli istituti di vigilanza abbiano sempre adempiuto con diligenza agli accertamenti e ai controlli previsti dalle leggi bancarie sull'attività degli istituti di credito controllati dal finanziere Sindona e sull'operato di quelli che hanno effettuato operazioni e finanziamenti in favore di società del predetto finanziere;

2) se Sindona abbia intrattenuto in modo diretto o indiretto, al fine di favorire le sue iniziative, rapporti di interesse finanziario con esponenti politici, uomini di governo e pubblici funzionari;

3) se esponenti politici, uomini di governo e pubblici funzionari abbiano in qualche modo favorito le iniziative finanziarie di Sindona, la sua fuga negli Stati Uniti e in seguito abbiano effettuato interventi tendenti ad evitare la sua estradizione dagli USA;

4) se esponenti politici, uomini di governo e pubblici funzionari abbiano interferito nel lavoro della magistratura, al fine di favorire Sindona e le imprese da lui controllate;

5) se attraverso istituti bancari o altre società facenti capo a Sindona si siano compiuti illeciti valutari, riciclaggio di denaro proveniente da sequestri di persona e altri reati;

6) se esistano oggi in Italia attività economiche facenti capo direttamente o indirettamente a Sindona.

ART. 3.

La Commissione è composta da 15 senatori e 15 deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per tutti i gruppi costituiti in ciascun ramo del Parlamento.

Con gli stessi criteri e con la stessa procedura sarà provveduto alle sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.

Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee al di fuori dei predetti componenti dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

La Commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.

ART. 4.

La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria.

Per ciò che riguarda il segreto di Stato si applicano le norme e le procedure di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801.

ART. 5.

La Commissione può avvalersi dei risultati di altre indagini o inchieste, nonché di ogni altro mezzo di accertamento diretto o indiretto che riterrà di utilizzare per l'espletamento dei propri compiti. La Commissione stabilisce di quali atti o documenti non si dovrà fare menzione nella relazione in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad inchieste in corso.

ART. 6.

La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, di esperti e di ogni altra collaborazione che ritenga necessaria.

ART. 7.

La Commissione deve presentare al Parlamento una relazione sulle risultanze delle indagini di cui all'articolo 1 entro 6 mesi dal suo insediamento.

ART. 8.

I componenti la Commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta o ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le disposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.

Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale. Le stesse pene si applicano a chiunque pubblica in tutto o in parte, anche per riassunto, informazioni, notizie, deposizioni, atti o documenti del procedimento di inchiesta salvo che per il fatto siano previste pene più gravi.

ART. 9.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per l'altra metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ART. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.